

Pubblicato il 11/04/2018

N. 00382/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01330/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2017, proposto da:
Gasparini Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Venezia, Santa Croce 466/G;

contro

Comune di Mirano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan, Alessandro
Michielan, con domicilio eletto presso lo studio Primo Michielan in Mogliano
Veneto casella pec primomichielan@pec.ordineavvocatitrevise.it;

per l'annullamento

1) del provvedimento 31.7.17 con il quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata
Convenzionata dell'Area 2 del Comune di Mirano ha comunicato che il rilascio del
permesso di costruire per l'ampliamento di un fabbricato industriale in viale Venezia

27 era subordinato al pagamento di un contributo ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett.

d) ter DPR 6.6.01 n. 380 di Euro 346.828,40;

2) accertamento della non debenza del contributo di cui sub. 1) per il rilascio del permesso di costruire;

3) risarcimento del danno derivato dal ritardo nel rilascio del permesso di costruire di cui sub. 1).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mirano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento che subordina il rilascio del permesso di costruire al pagamento dell'importo del contributo di costruzione determinato in base al maggior valore dell'immobile derivante dalla variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 comma 4.d ter DPR 6.6.01 n. 380 di Euro 346.828,40. Il ricorso è infondato, essendo il contributo richiesto in relazione ad intervento in variante urbanistica. Il comune di Mirano ha fatto corretta applicazione del quarto comma lettera d-ter dell'art. 16 del d.p.r. n° 380 del 2001 che fa riferimento ad ogni ipotesi di variante urbanistica ossia anche alle varianti approvate con la procedura dello sportello unico, come nel caso di specie. È stato correttamente richiesto un contributo straordinario nella misura del 50 per cento dell'aumento di valore dell'area.

Ne consegue anche l'infondatezza della domanda risarcitoria.

La condanna alle spese segue la soccombenza nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 3.000/00 (Tremila/00) oltre eventuali accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO